



COMUNE DI RUFFANO
PROVINCIA DI LECCE

Deliberazione del COMMISSARIO
Con i poteri del Consiglio Comunale

Numero 4 Del 09-05-2025

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI. MODIFICA E INTEGRAZIONE ART. 13.

L'anno duemilaventicinque il giorno nove del mese di maggio alle ore 11:50, presso questa Sede Municipale, il Dott. Claudio SERGI nominato con decreto prefettizio COMMISSARIO per la provvisoria gestione del Comune di Ruffano, con i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale, con l'assistenza del Segretario Generale Dr.ssa Marialuisa OLIVIERI, ha adottato la seguente deliberazione.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica**

Data: 22-04-2025

Il Responsabile del Settore
Dott. Stendardo Valerio

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Contabile**

Data: 22-04-2025

Il Responsabile del Settore
Dott. Stendardo Valerio

**IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO l'art. 52 del D.lgs 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«Le Province e di Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti (...)»*;

VISTO l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO che l'art. 1, da commi 641 a 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm. e ii. reca la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, il cui presupposto è il possesso e la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree condominiali di cui all'art. 1117 del c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATO il Regolamento per la tassa sui rifiuti approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 31 maggio 2021 e ss. mm. e ii.;

RILEVATA la necessità di apportare talune modifiche e integrazioni al predetto regolamento, in particolare con riferimento all'art. 13 *“BED & BREAKFAST A CONDUZIONE FAMILIARE E CASA VACANZA”*;

RITENUTO opportuno, in particolare, variare l'art. 13 del vigente regolamento Tari al fine di risolvere talune criticità emerse durante le precedenti attività di riscossione, al fine di migliorare i tempi, snellire le procedure connesse con la gestione delle utenze relative all'attività di B&B e case vacanza, secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, mantenendo nella sostanza invariata la misura del prelievo TARI relativo a tali fattispecie, nei termini indicati nel quadro sinottico di seguito riportato, nel quale è trascritto nella colonna di sx il testo vigente dell'art. 13 e in quella di dx il testo modificato:

Testo vigente	Proposta di modifica
ART. 13	Art. 13

Delibera del COMMISSARIO AD ACTA n.4 del 09-05-2025 Comune di Ruffano

BED & BREAKFAST A CONDUZIONE FAMILIARE E CASA VACANZA I locali dove si svolge attività di bed and breakfast a conduzione familiare e case vacanza sono equiparati alle utenze domestiche. Ai fini della determinazione della tariffa il numero degli occupanti viene quantificato in 4 (quattro) per un periodo di 180 giorni. Per il restante periodo, si tiene conto del nucleo familiare residente o dell'eventuale tenuta a disposizione dell'immobile.	TARIFE ATTIVITA' RICETTIVE NON PROFESSIONALI OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE 1. Bed & Breakfast a conduzione familiare e casa vacanza I locali dove si svolge attività di bed and breakfast a conduzione familiare e case vacanza sono equiparati alle utenze domestiche. Ai fini della determinazione della tariffa il numero degli occupanti viene quantificato in 2 (due).
--	---

RILEVATO, inoltre, che al fine di assicurare una corretta perequazione tributaria appare necessario introdurre e disciplinare la tariffa sui rifiuti da applicare alle attività di Home Restaurant presenti sul territorio comunale, vale a dire per quelle attività che si caratterizzano per la preparazione di pranzi e cene presso il proprio domicilio in giorni dedicati e per poche persone, trattate come ospiti personali, però paganti;

RICHIAMATA la Risoluzione MISE n. 50481 del 10.04.2015 con la quale si precisa che l'attività di cuoco a domicilio *"anche se esercitata in alcuni giorni dedicati e tenuto conto che i soggetti che usufruiscono delle prestazioni sono in numero limitato, non può che essere classificata come attività di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto anche se i prodotti vengono preparati e serviti in locali privati coincidenti con il domicilio del cuoco, essi rappresentano comunque locali attrezzati aperti alla clientela"*;

CONSIDERATO il principio del *"chi inquina paga"* di matrice comunitaria, e la conseguente esigenza di rapportare il più possibile il prelievo TARI all'effettiva produzione di rifiuto;

RITENUTO, a tale scopo, corretto e adeguato applicare alle fattispecie in questione la tariffa "Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub" introducendo un secondo comma all'art. 13 con il seguente contenuto: *"2. Home Restaurant - Per le abitazioni adibite ad attività di Home Restaurant, alla superficie destinata a tale tipologia di attività si applica, per assimilazione, la tariffa relativa alla categoria 22 "Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub";*

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, il quale prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO il comma 5-quinquies dell'articolo 3 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni in L. 25 febbraio 2022, n. 15, che in deroga alla ordinaria disciplina del comma

Delibera del COMMISSARIO AD ACTA n.4 del 09-05-2025 Comune di Ruffano

683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, statuisce che *“A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*;

VISTO l’art. 10-bis del testo di conversione del D.L. Pubblica Amministrazione in base al quale: *“Per l’anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall’articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale”*;

VISTO il comma 15 dell’articolo 13 del DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in base al quale: *“A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

VISTO il comma 15 ter dell’articolo 13 del DL 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, in base al quale *“A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1°dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente”*;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

VISTI E RICHIAMATI:

- l'art. 149 del D. Lgs. n. 267/2000, che riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art. 118 e 119 della Costituzione;

- l'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che: *"I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica"*;

- l'art. 7 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che: *"Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni"*;

RICHIAMATA, ancora, la generale potestà regolamentare riconosciuta al Consiglio Comunale in materia di entrate comunali, sulla base delle sopra indicate disposizioni di legge;

DATO ATTO che l'adozione del presente atto compete al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il bilancio di previsione finanziario del triennio 2025/2027 e nota integrativa, approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 2 del 25/03/2025;

VISTI:

- i pareri favorevoli rilasciati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii., in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile della Ragioneria;

- il parere favorevole rilasciato dal Revisore, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss. mm. e ii., prot.n. 7655 del 28/04/2025, allegato alla presente deliberazione;

VISTA l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile - ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 - al fine di consentire gli adempimenti conseguenti;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. DI APPROVARE le modifiche e integrazioni all'art. 13 del vigente regolamento Tari approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 31 maggio 2021 e ss. mm. e ii., nel modo che segue *"Art. 13 TARIFFE ATTIVITA' RICETTIVE NON PROFESSIONALI OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE*

Delibera del COMMISSARIO AD ACTA n.4 del 09-05-2025 Comune di Ruffano

- 1. Bed & Breakfast a conduzione familiare e casa vacanza. I locali dove si svolge attività di bed and breakfast a conduzione familiare e case vacanza sono equiparati alle utenze domestiche. Ai fini della determinazione della tariffa il numero degli occupanti viene quantificato in 2 (due).*
- 2. Home Restaurant. Per le abitazioni adibite ad attività di Home Restaurant, alla superficie destinata a tale tipologia di attività si applica, per assimilazione, la tariffa relativa alla categoria 22 "Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub" come riportato nella bozza di regolamento allegata alla presente deliberazione per essere approvata e per parte integrante e sostanziale (Allegato A);*
- 3. DI DARE ATTO** che, per le motivazioni esposte in premessa, il nuovo articolo 13 del Regolamento TARI, avrà efficacia a decorrere dal 01/01/2025, sostituendo da tale momento il testo previgente;
- 4. DI STABILIRE** che il suddetto regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13 bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214;
- 5. DI PUBBLICARE** la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Comune di Ruffano ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 14/03/2013, n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- 6. DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

COMMISSARIO
Dott. Claudio SERGI

SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Marialuisa OLIVIERI